



Taranto, si trovava nell'ipotesi di ineleggibilità prevista dall'art. 1486 del D.Lgs. 66/2010 nonché dall'art. 2, comma I, n. 3 della legge 154/1981.

I.2.- Stellato Massimiliano si è opposto alle avverse richieste con comparsa di risposta del 12.02.2021 eccependo l'insussistenza della causa di ineleggibilità per difetto di esercizio concreto di un comando.

Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.

I.3.- Il P.M., con nota del 25.02.2021, ha concluso per il rigetto del ricorso sul presupposto dell'insussistenza della causa di ineleggibilità per mancato esercizio concreto di un comando da parte del convenuto.

II.- La domanda non è meritevole di accoglimento.

Il caso di specie non è infatti sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 1486 del D.Lgs. 66/2010 che (riproducendo fedelmente l'art. 2, comma I, n. 3 della legge 154/1981) al comma I dispone: *«Non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate»*.

Dall'istruttoria è emerso che il convenuto Stellato Massimiliano è un appartenente alla Marina Militare con il grado di Capitano di Corvetta ed iscritto nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo. Egli è assegnato al Centro Ospedaliero Militare ed all'Infermeria Presidiaria di Taranto ove, all'epoca della competizione elettorale, era responsabile del Servizio Protocollo. Il Centro Ospedaliero di Taranto e l'Infermeria Presidiaria dipendono a loro volta dal Comando Marittimo Sud (cfr. organizzazione periferica della Marina Militare, docc. 8 fascicolo convenuto).

Pertanto, il convenuto ha bensì il grado di "ufficiale superiore" (essendo tali i Capitani di Corvetta in forza del combinato disposto degli artt. 627 e 628 del d.lgs. 66/2010); tuttavia egli non è preposto all'esercizio concreto di alcun comando nel territorio pugliese, con la conseguenza che non ricorre la causa di ineleggibilità prevista piuttosto per coloro che hanno poteri direttivi nell'ambito della struttura organizzativa di riferimento.

Infatti, nell'ambito dell'organizzazione militare il comando costituisce una unità strutturale e funzionale avente piena autonomia seppur limitata dalla relativa sfera di competenza e dalla posizione gerarchica. Nel caso di specie, il comando di cui fa parte il convenuto non è diretto dal medesimo bensì dal Capitano di Vascello medico Dott. Fiorenzo Fracasso (cfr. doc. 2, fascicolo convenuto). E tanto basta ad escludere che Stellato Massimiliano abbia l'esercizio del comando del Centro Ospedaliero o dell'Infermeria Presidiaria di Taranto.

Del pari irrilevante ai fini del concreto esercizio di un potere direttivo in capo al militare convenuto è la circostanza secondo cui egli abbia la responsabilità del servizio protocollo nell'ambito del sistema di gestione documentale dell'area organizzativa di riferimento. Infatti, trattasi di una mera qualifica nell'ambito delle mansioni operative attribuite al militare, senza che ciò comporti alcun concreto esercizio di potere direttivo nell'ambito delle unità di comando della Marina Militare.

Pertanto, in capo al convenuto non si riscontra alcuna situazione di ineleggibilità con conseguente infondatezza del ricorso.

III.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico del ricorrente che è pertanto tenuto alla rifusione.

In assenza di esborsi sostenuti dal convenuto, la liquidazione dei soli compensi deve avvenire in base alle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 avendo riguardo al valore indeterminabile, ma a bassa complessità, della controversia. A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. vengono apportate le modifiche segnalate nella seguente tabella che si rendono opportune in ragione della semplicità delle questioni di fatto trattate, in ragione della peculiarità del rito, nonché in ragione dell'assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali:

Tabella parametri: giudizi sommari di cognizione innanzi al Tribunale			
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00			
FASI	VALORE MEDIO	VARIAZIONE	IMPORTO LIQUIDATO
Studio	€ 1.620,00	/	€ 1.620,00

Introduttiva	€ 1.147,00	/	€ 1.147,00
Trattazione	€ 1.720,00	-70%	€ 516,00
Decisoria	€ 2.767,00	-50%	€ 1.383,50
TOTALE			€ 4.666,50

P.Q.M.

il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio R.G. 15176/2020 introdotto da Musillo Vincenzo, con ricorso depositato il 30.11.2020 nei confronti di Stellato Massimiliano, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) RIGETTA il ricorso;
- 2) CONDANNA Musillo Vincenzo alla rifusione in favore di Stellato Massimiliano di spese e competenze di giudizio che si liquidano in € 4.666,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- 3) DISPONE che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia comunicato al Presidente della Regione Puglia perché provveda alla relativa pubblicazione all'albo dell'ente nonché alle comunicazioni prescritte dalla legge;
- 4) DISPONE che a cura della Cancelleria il presente provvedimento sia comunicato al Prefetto di Bari.

Così deciso in Bari, camera di consiglio del 20 aprile 2021.

Il Giudice estensore  
*Emanuele Pinto*

Il Presidente  
*Saverio Umberto de Simone*